



studio di consulenza  
in materia di igiene, salute  
e sicurezza del lavoro

GEMINI  
SICUREZZA s.r.l.


Cenni del  
D.Lgs.81/08




Sicurezza sul lavoro speciale :

Associazioni sportive  
Dilettantistiche

obblighi e sanzioni del nuovo  
Testo Unico D. Lgs.81/2008



È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della sicurezza (D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. La scadenza per l'adempimento alle disposizioni previste dal d. Lgs. 81/08 era fissata al giorno 01/01/2009. Il D. Lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza) prevede la messa in regola per l'attività svolta non solo delle aziende (come era previsto dal D.Lgs. 626/1994), ma anche delle associazioni e società sportive dilettantistiche.



Tale obbligo è stato prorogato  
fino al **31/05/2013**  
solo per le associazioni con  
meno di 10 addetti..

Le altre avrebbero dovuto  
ottemperare entro il 01/01/2010


# PREMESSE GENERALI

## Campi di applicazione


Il Testo Unico ha esteso, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione.

Si rivolge infatti a:


tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.



La novità più importante contenuta nel decreto è la definizione di dipendenti, riconosciuti come tutte le persone che, a qualsiasi titolo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, anche a titolo gratuito, nell'ambito dell'organizzazione associativa, quindi non solo il lavoratore con contratto occasionale o qualsiasi altra forma di contratto, ma anche il volontario, l'atleta, l'allenatore, il dirigente responsabile e così via.




Nel caso delle associazioni sportive concessionarie o utilizzatrici di impianti di proprietà pubblica, gli obblighi in tema di sicurezza devono comunque essere adempiuti, avendo cura di procurarsi di documenti utili alla valutazione della sicurezza della struttura presso l'Amministrazione competente.




Principali figure che  
devono occuparsi di  
sicurezza e salute nelle  
A.S.D.





Il Testo Unico Sicurezza individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o A.S.D.




In base ai locali utilizzati e al  
numero in organico  
dell'associazione sportiva  
(allenatori, staff tecnico, operatori,  
accompagnatori attivi, volontari e  
non),


le figure da individuare sono:



Datore di lavoro,  
ovvero  
il Legale Rappresentante  
dell'associazione



responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) -  
può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro che abbia fatto apposito corso di formazione;



rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 addetti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);



...medico competente;



addetti alle emergenze  
(prevenzione incendi,  
evacuazione  
e  
pronto soccorso).




# PRINCIPALI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

## DECRETO LGS. 81/2008

Per tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori  
d'opera all'interno dell'associazione:





**Frequenza del corso di formazione sulla  
sicurezza del lavoro per  
titolari di aziende che si autonominano  
R.S.P.P. (responsabile servizio  
prevenzione e protezione) di 16 ore  
minimo.**


**Dovranno frequentare il corso  
anche coloro che si erano  
autonominati entro il 31/12/1996.**




Valutazione dei rischi secondo quanto  
prescritto dall'articolo

**17 comma 1 Lettera « a » del D.Lgs.  
81/2008**

E deve recare data certa non  
successiva al 31/05/2013



Nomina di uno o più lavoratori come addetti al servizio antincendio i quali dovranno frequentare il corso Antincendio.



Nomina di un lavoratore come addetto al pronto soccorso, il quale dovrà frequentare il corso di Primo soccorso.



# IL NUOVO QUADRO SANZIONATORIO

Le principali sanzioni per il  
datore di lavoro sono:

<b>Mancata NOMINA dell'RSPP</b>	<b>Ammenda da € 2.500 a € 6.400 o arresto 3-6 mesi</b> ; Art. 55 c.1
<b>Omessa VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400</b> Art. 55 c.1 In alcuni casi arresto da 4 a 8 mesi
<b>VALUTAZIONE RISCHI inidonea o non agglomata</b>	Ammenda da € 2.000 a € 4.000 Art. 55 c.3
<b>Mancata FORMAZIONE DEI LAVORATORI</b>	(deleghe senza requisiti, .... Arresto 2-4 mesi o <b>ammenda da 1.200 a € 5.200</b> Art. 55 c5-c
<b>Mancanza di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro</b>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda <b>da € 2.500 a € 6.400</b>
<b>Mancanza di formazione sulla segnaletica</b>	Ammenda da € 750 a € 4.000 o arresto da 2 a 4 mesi Art. 165
<b>Mancata nomina del Medico Competente</b>	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda <b>da € 1.500 a € 6.000</b> Art. 55 c.5 -d

# DATORE DI LAVORO

- soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa.**

- Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;





# Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

# Dirigente:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

# Preposto:

- persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

# Lavoratore:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

# Lavoratore:

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

# Lavoratore:

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;



# Servizio di prevenzione e protezione dei rischi:

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

# Addetto al servizio di prevenzione e protezione:

- o persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;



# Medico competente:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)



# Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

persona eletta o designata per  
rappresentare i lavoratori per quanto  
concerne gli aspetti della salute e  
della sicurezza durante il lavoro;

# Sorveglianza sanitaria:

- o insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

# Salute:

- stato di completo benessere fisico, **mentale** e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità;



## Sistema di promozione della salute e sicurezza:

Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;



# Prevenzione:

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

## Agente:

- Agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e **potenzialmente** dannoso per la salute.



# AZIENDA

complesso della struttura  
organizzata dal datore di lavoro  
pubblico o privato;





## Unità produttiva:

stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o All'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

# Rischio:

- probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; Il rischio (**R**) è funzione della gravità (**G**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno;



# Pericolo:

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

## Norma tecnica:

specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

# Buone prassi:

- soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente

# Valutazione dei rischi:

valutazione **globale e documentata di TUTTI i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;



# **Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

**1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:**

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

**b)** la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

# Sanzioni per il datore di lavoro

- **Art. 17, co. 1, lett. a):**

- ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo

28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3 **[Art. 55, co. 3]**

- ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo

28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) **[Art. 55, co. 4]**

- **Art. 17, co. 1, lett. b):** arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 **[Art. 55, co. 1 lett. b)]**



# Le Nostre Certificazioni...



*Integrazione & Lavoro*



ASACERT  
OHSAS 18001:2007  
HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM



ASACERT  
QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEMS CERTIFICATE  
ISO 9001:2000

**SINCERT**



CB-014

# Contatti

Head Office:

## **GEMINI SICUREZZA s.r.l.**

Via Torino 55/ D 13900 Biella BI

Tel. +39 015 401808

Fax. +39 015 31880

[www.geminisicurezza.com](http://www.geminisicurezza.com)

[info@geminisicurezza.it](mailto:info@geminisicurezza.it)

## **GEMINI SICUREZZA s.r.l.**

Corso Svizzera 185

10121 Torino TO

Tel. +39 347 3978470

[www.geminisicurezza.com](http://www.geminisicurezza.com)

[massimiliano@geminisicurezza.it](mailto:massimiliano@geminisicurezza.it)

Detachments:

## **Foglia Engineering**

Via Padre Turollo 12/14 25030

Coccaglio BS

Tel. +39 030 77 04 546

Fax. +39 030 72 43 625

[www.studiofoglia.net](http://www.studiofoglia.net)

[info@studiofoglia.net](mailto:info@studiofoglia.net)

## **Gemini Sicurezza Milano**

Via Tremelloni 5

Tel. +39 347 3978470

[info@geminisicurezza.it](mailto:info@geminisicurezza.it)



3

studio di consulenza  
in materia di igiene, salute  
e sicurezza del lavoro

GEMINI  
SICUREZZA s.r.l.

*Ringrazia per l'attenzione*